



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 53/10 DEL 27.12.2007

Oggetto: Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che con la deliberazione n. 14/12 del 4.4.2007 la Giunta regionale ha approvato l'Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, predisposto nel rispetto degli orientamenti contenuti nel Piano regionale di gestione rifiuti – Sezione rifiuti urbani, e nel rispetto delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa nazionale. In particolare l'Assessore, visto l'Atto di indirizzo e la predetta normativa propone, comunque, il raggiungimento dei seguenti obiettivi di raccolta differenziata:

- a) 30 % entro il 31.12.2007;
- b) 40% entro il 31.12.2008;
- c) 50 % entro il 31.12.2009;
- d) 60 % entro il 31.12.2010;
- e) 65 % entro il 31.12.2011;
- f) 70 % entro il 31.12.2012.

Ai fini del conseguimento delle predette percentuali il medesimo Atto di indirizzo stabilisce, tra l'altro, il mantenimento dei meccanismi di penalità/premialità, allargati alle frazioni di imballaggio, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 15/32 del 30.3.2004.

L'Assessore precisa che lo strumento della “premialità/penalità” si è rivelato efficace, atteso che da un livello di raccolta differenziata del 2,8% del 2002 si è arrivati nel 2006 ad una percentuale di



raccolta differenziata di circa il 20%; secondo le prime proiezioni effettuate dall'Osservatorio Regionale Rifiuti, nel corso del 2007 si è arrivati ad un livello tendenziale vicino al 30%. Il risultato è stato tuttavia ottenuto mediante raggiungimento delle premialità da parte di circa il 75% dei comuni ovvero del 65% della popolazione regionale, indice che la trasformazione dei servizi di raccolta, soprattutto da parte dei comuni della fascia demografica medio-alta, è ancora parziale e a bassa efficienza di intercettazione dei materiali a valorizzazione specifica.

Considerati i predetti obiettivi e il livello attuale di raccolta differenziata in Sardegna, l'Assessore ritiene che non siano venute meno le condizioni che hanno portato, nel 2004, all'introduzione dei meccanismi di premialità/penalità, che hanno svolto un ruolo efficace per l'avvio dei processi di trasformazione di raccolta differenziata.

Pertanto, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del 40% di raccolta differenziata in Sardegna nel 2008, l'Assessore propone alla Giunta regionale di mantenere in vigore il meccanismo premialità-penalità, apportando alcune variazioni rispetto a quello vigente nel corso del 2007, in modo da conseguire il maggiore obiettivo in termini di percentuale di raccolta differenziata.

L'Assessore propone, quindi, che i meccanismi debbano essere articolati prendendo come riferimento il 30% di raccolta differenziata, percentuale ottenuta considerando solamente le frazioni merceologiche di umido, carta/cartone, plastica, vetro ed imballaggio in metallo di piccola pezzatura (lattine e barattolame), di cui almeno il 10% di umido ottenuto da un'attivazione estensiva delle raccolte secco-umido in tutto il territorio comunale di riferimento.

L'articolazione proposta consente, pertanto, da un lato di mantenere invariato il principio base, stabilito anche dalla normativa statale (art. 196, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 152/2006), secondo il quale le attività di raccolta differenziata devono seguire il criterio generale di separazione degli scarti ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti, e dall'altro di favorire la trasformazione integrale del sistema delle raccolte verso le raccolte differenziate ad alta efficienza considerando altre frazioni merceologiche a valorizzazione specifica, quali gli imballaggi, che rappresentano un'aliquota importante dei rifiuti urbani.

L'Assessore propone, altresì, che l'applicazione dei meccanismi premianti sia strutturata in modo da esaltare le situazioni più virtuose stabilendo due livelli di premialità per il secco residuo indifferenziato (codice CER 20 03 01): uno sgravio pari al 20% della tariffa per i comuni che raggiungono e superano il 40% di raccolta differenziata, di cui almeno il 15% di umido, ottenuta computando le frazioni merceologiche sopra menzionate ed una premialità di eccellenza, con sgravio tariffario del 40%, per i comuni che raggiungono e superano il 50% di raccolta differenziata,



di cui almeno il 15% di umido, sempre ottenuta computando le frazioni merceologiche sopra menzionate.

Per quanto concerne l'applicazione dei meccanismi penalizzanti, l'Assessore ritiene di dover confermare l'applicazione di una penalizzazione pari a 5,16 €/ton per i comuni che non raggiungeranno il 40% di raccolta differenziata ottenuta computando le frazioni merceologiche sopra menzionate, nonché almeno il 10% di umido. Applicando la medesima penalizzazione a tutti i Comuni del territorio regionale, l'Assessore ritiene che si dia una prima attuazione al principio stabilito dal nuovo Piano Regionale di addvenire, con l'istituzione dell'Autorità d'Ambito unica regionale, ad una tariffa di smaltimento unica regionale sia per evitare sperequazioni aggiuntive a carico dei comuni che attualmente sopportano livelli tariffari di smaltimento maggiori per conferimenti in impianti di trattamento a tecnologia complessa.

Per garantire un ulteriore supporto allo sviluppo delle raccolte differenziate, l'Assessore propone alla Giunta regionale che costituiscano titolo preferenziale per l'assegnazione, nel corso del 2008, di nuovi finanziamenti regionali in materia di gestione di rifiuti urbani, il dimostrare di aver attivato in modo estensivo le raccolte secco-umido in tutto il territorio comunale di riferimento, nonché l'aver raggiunto, nel corso del trimestre precedente a quello di eventuale erogazione, almeno il 40% di raccolta differenziata ottenuta computando le frazioni merceologiche sopra menzionate, di cui almeno il 15% di umido.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere di legittimità del Direttore Generale dell'Assessorato

DELIBERA

- di approvare, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2008, l'applicazione del meccanismo di penalità e premialità, già istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 15/32 del 30.3.2004, e descritto nelle premesse e nell'allegato alla presente deliberazione che ne fa parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che:
 - a) i meccanismi di penalità debbano essere articolati prendendo come riferimento il 40% di raccolta differenziata, ottenuta considerando le frazioni merceologiche di umido, carta/cartone, plastica, vetro ed imballaggio in metallo di piccola pezzatura (lattine e barattolame), nonché almeno il 10% di umido ottenuto da un'attivazione estensiva delle



raccolte secco-umido in tutto il territorio comunale di riferimento; la penalizzazione tariffaria dovrà essere applicata anche ai Comuni che raggiungono e superano il 40% di raccolta differenziata, qualora non sia raggiunto almeno il 10% di umido;

- b) i meccanismi premianti siano strutturati in modo da esaltare le situazioni più virtuose stabilendo due livelli di premialità, commisurati alle tariffe degli impianti di smaltimento, secondo quanto stabilito nel dettaglio nell'allegato alla presente deliberazione;
 - c) i meccanismi penalizzanti debbano fare riferimento al valore di 5,16 €/ton per evitare sperequazioni aggiuntive per i comuni conferenti presso impianti a tecnologia complessa a maggiore onerosità economica, secondo quanto stabilito nel dettaglio nell'allegato alla presente deliberazione;
 - d) il meccanismo venga mantenuto sino al 31.12.2008;
- di stabilire, ancora, che costituiscono titolo preferenziale per l'assegnazione, nel corso del 2008, di nuovi finanziamenti regionali in materia di gestione di rifiuti urbani, il dimostrare di aver attivato in modo estensivo le raccolte secco-umido in tutto il territorio comunale di riferimento, nonché l'aver raggiunto, nel corso del trimestre precedente a quello di eventuale erogazione, almeno il 40% di raccolta differenziata ottenuta computando le frazioni merceologiche sopra menzionate, di cui almeno il 15% di umido.
 - di demandare agli Enti titolari dei soli impianti consortili di trattamento/smaltimento del territorio regionale, in cui vengono conferiti i rifiuti indifferenziati da raccolta comunale (codice CER 20 03 01), l'erogazione delle premialità e delle penalità, da determinarsi secondo l'articolazione di cui ai punti precedenti e secondo le modalità specificate nell'allegato alla presente deliberazione;
 - di stabilire, infine, che gli oneri e gli introiti derivanti dall'applicazione dei meccanismi penalizzanti e premianti facciano capo allo stesso fondo a destinazione specifica già istituito dagli Enti titolari degli impianti di trattamento/smaltimento e vengano utilizzati esclusivamente per accantonare le penalizzazioni ed erogare le premialità; il saldo potrà essere utilizzato, dietro precise disposizioni dell'Assessorato, per aumentare l'entità delle premialità o per realizzare migliorie necessarie per le infrastrutture dedicate al recupero dell'organico di qualità o degli imballaggi;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.
DEL

- di demandare all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente il monitoraggio degli effetti di cui alla presente deliberazione e la disciplina di dettaglio delle modalità organizzative secondo le problematiche che scaturiscono dall'applicazione dei meccanismi, comprese le determinazioni per l'eventuale flusso finanziario necessario tra i vari fondi qualora si addivenisse ad una situazione di saldo negativo in alcuni di essi tale da poter essere coperto dal saldo positivo in altri.

Il Direttore Generale f.f.

Aldo Manca

Il Presidente

Renato Soru



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 53/10 del 27.12.2007

DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVILUPPO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO REGIONALE

I meccanismi di premialità/penalità di cui all'atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale, aventi efficacia dal 1 gennaio 2008, vengono articolati nel modo di seguito descritto:

a) il livello di raccolta differenziata (RD) ai fini dell'applicazione dei meccanismi di premialità/penalità viene determinato con la formula

$$\% RD = \frac{\Sigma RD}{\Sigma RD + RU} \times 100$$

dove:

ΣRD = somma del peso delle frazioni merceologiche identificate come umido (CER 200108-200201), carta/cartone (CER 150101-200101), plastiche (CER 150102-200139), vetro (CER 1501017-200102), imballaggi in metallo in lattine di piccola pezzatura (CER 150104), raccolte dal servizio pubblico;

RU = rifiuti urbani misti indifferenziati (CER 200301);

b) il livello di RD del solo umido ai fini dell'applicazione dei meccanismi di penalità/premialità viene determinato con la formula

$$\% RD \text{ umido} = \frac{RD \text{ umido}}{RD \text{ umido} + RU} \times 100$$

dove:

RDumido = somma del peso delle frazioni merceologiche identificate come umido (CER 200108-200201), raccolte dal servizio pubblico;

RU = rifiuti urbani misti indifferenziati (CER 200301);

c) il livello di raccolta differenziata per l'applicazione dei menzionati meccanismi viene misurato con periodicità trimestrale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

d) la premialità è costituita da uno sgravio rispetto alla tariffa base per il conferimento del rifiuto indifferenziato agli impianti di trattamento/smaltimento consortili, così come scaturita dal Piano economico-finanziario approvato dall'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, al netto dell'ecotassa; l'entità percentuale dello sgravio tariffario è funzione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal Comune secondo il seguente prospetto:

Livello % RD	Entità dello sgravio tariffario (% rispetto tariffa base)
$40\% \leq RD < 50\%$	20%
$\geq 50\%$	40 %

La percentuale di raccolta differenziata deve essere calcolata secondo quanto indicato al punto a), e deve essere comprensiva di almeno il 15% di RDumido calcolato secondo quanto indicato al punto b); la premialità potrà essere applicata dietro specifica attestazione di attivazione estensiva nel territorio comunale di riferimento della raccolta secco-umido secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 25/13 del 13.6.2006;

e) per l'erogazione delle premialità tariffarie l'Ente titolare dei soli impianti di trattamento/smaltimento deve ricevere dai comuni entro 15 giorni dal termine del trimestre di riferimento le attestazioni rilasciate dagli impianti di conferimento delle frazioni da raccolta differenziata, regolarmente autorizzati ai sensi delle norme vigenti, attestanti le quantità conferite nel trimestre precedente; le attestazioni per l'umido devono seguire le stesse procedure già attive secondo la deliberazione della Giunta regionale n. 15/32 del 30.3.2004 comprese le attestazioni sulla qualità del materiale, salvo la diversa periodicità; le attestazioni relative alle frazioni di imballaggio e delle frazioni merceologiche similari che rientrano nel meccanismo della premialità devono contenere anche la precisazione che i materiali siano stati avviati effettivamente al recupero o siano stati messi in riserva ai fini dell'avvio al recupero, insieme alla dichiarazione di una presenza di frazione estranea entro la misura massima stabilita dagli allegati tecnici all'accordo nazionale ANCI-CONAI per singola frazione merceologica, al di sopra della quale il materiale può essere rifiutato; le predette attestazioni possono essere presentate dal Comune anche in forma di autocertificazione purché siano presentate le dichiarazioni originali entro 30 giorni dal termine del trimestre di riferimento;

f) il meccanismo premialità-penalità non si applica presso gli impianti di compostaggio di qualità e presso le specifiche linee di compostaggio di qualità, degli impianti consortili di trattamento, con una



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

tariffa dedicata, approvata dall'Amministrazione regionale sulla base dello specifico piano economico-finanziario per il centro di costo autonomo;

g) la penalizzazione si applica al mancato raggiungimento del 40% di raccolta differenziata calcolata secondo quanto indicato al punto a), o al mancato raggiungimento del livello minimale di RDumido calcolato secondo quanto indicato al punto b); la penalità va altresì applicata in mancanza di specifica attestazione che sia stata attivata estensivamente nel territorio comunale di riferimento la raccolta secco-umido;

h) la penalizzazione è costituita da un surplus rispetto alla tariffa applicata dall'impianto consortile di conferimento, al netto della ecotassa, e viene quantificata in 5,16 €/ton per i comuni che non hanno ancora raggiunto il 40% di raccolta differenziata, con la precisazione che qualora non si rispetti il livello minimo di RDumido calcolato secondo quanto indicato al punto b), o le prescrizioni del livello qualitativo di cui al punto e) o la prescrizione dell'adozione a livello estensivo comunale del sistema secco-umido, si applica comunque un surplus tariffario nella misura massima di 5,16 €/t;

i) costituiscono titolo preferenziale per l'assegnazione, nel corso del 2008, di nuovi finanziamenti regionali in materia di gestione di rifiuti urbani, il dimostrare di aver attivato in modo estensivo le raccolte secco-umido in tutto il territorio comunale di riferimento, nonché l'aver raggiunto, nel corso del trimestre precedente a quello di eventuale erogazione, almeno il 40% di raccolta differenziata ottenuta computando le frazioni merceologiche sopra menzionate, di cui almeno il 15% di umido;

l) dal primo trimestre 2008 gli Enti titolari degli impianti di trattamento/smaltimento applicheranno i meccanismi tariffari di cui alla presente deliberazione sulla base delle certificazioni relative al trimestre di riferimento; anche le variazioni delle premialità/penalità avranno pertanto una periodicità trimestrale;

m) si conferma il divieto di conferimento dell'umido da raccolta differenziata nelle discariche controllate;

n) ai fini dell'applicazione della premialità, sono esclusi i conferimenti degli imballaggi e delle frazioni merceologiche similari (f.m.s) da RD presso gli impianti consortili di trattamento dell'indifferenziato, anche se questi ultimi dispongono di autorizzazione che permette il conferimento dei codici di rifiuti specificati al punto a); rientrano pertanto solo i rifiuti di imballaggio e le f.m.s. che vengono conferiti ad impianti di recupero di materia autorizzati in tal senso secondo le norme vigenti.